

Introduzione

Ricorrono, dal giorno della presa servizio, dieci anni di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Anni caratterizzati da una crescita esponenziale della Istituzione accademica, oggi non più Facoltà ma Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, che non hanno trascurato, oltre ai molteplici impegni accademici propri della didattica ed istituzionali, anche quelli scientifici dei quali ne sono la diretta testimonianza gli studi che oggi vengono presentati.

Sono il frutto di alcuni incontri seminariali che gli Autori, miei Collaboratori a vario titolo, con impegno ed esemplare dedizione hanno svolto a supporto dei corsi ufficiali di Storia del diritto canonico, Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto medievale e moderno dei quali ho la titolarità.

Il favore riscontrato tra gli studenti che hanno beneficiato di quegli incontri, non mi ha lasciato indifferente ed è perciò che mi sono determinato, con il contributo economico del Dipartimento che ringrazio, a raccogliere sotto uno stesso denominatore i lavori svolti singolarmente da ognuno di loro e presentarli in forma collettanea con l'aggiunta di un personale inedito saggio.

C'è giusto da sottolineare che tutti i contributi ripercorrono, in forma sintetica, linee di indagini molto più

ampie ed articolate nelle quali ognuno, in vario modo, è da tempo impegnato.

Detto ciò, lo scopo dichiarato del presente lavoro collettaneo, è comunque quello di ulteriormente favorire quanti, per il futuro, sceglieranno di studiare le materie sopra ricordate, al fine di meglio comprenderne la validità ed attualità non trascurando le specificità proprie di ognuna di esse nella convinzione di aver contribuito, nel nostro piccolo, alle loro evoluzioni.

F. d. G.

Presentazione

Il volume si apre con un lavoro, a mia firma, che intende ripercorrere in modo molto sintetico ovviamente, la formazione e costituzione della *Respublica Christiana* evidenziando gli accadimenti più significativi di quell'itinerario perché fossero facilmente percepiti e d'invito per ulteriori e senz'altro più approfondite riflessioni.

Il contributo proposto muove dal fatto che i cristiani, sotto la dominazione romana, rifiutavano di venerare l'imperatore allo stesso modo di quanto facessero per il loro Dio; e, nonostante fossero oltre modo rispettosi delle leggi loro imposte, furono comunque perseguitati per il solo fatto di riconoscersi nella religione professata dal loro Profeta. Il tempo affievolì inizialmente la loro posizione per poi accreditarla a pieno titolo a tal punto che il movimento (*religio illicita*) da gruppo dominato mutò in movimento di dominio (*religio licita*) con il potere temporale che si erge a braccio secolare per il miglior raggiungimento dei suoi fini.

Giuseppe Carlo Rotilio, nel lavoro offerto in lettura, svolge un tema dedicato al Collegio cardinalizio percorrendone le tappe salienti nel contesto storico-giuridico.

Inizia dal significato di collegialità e del grado di applicazione che assumono le decisioni deliberate in seno alla Chiesa, senza dimenticare la potestà d'ordine e di giurisdizione in capo a Pietro che, *statuente Domino*, è stato scelto direttamente da Dio.

Declina, poi, le dinamiche successorie tra Pietro e gli Apostoli e tra questi ed i vescovi per comprovarne, non solo giuridicamente, la legittimità operata in seno alla Chiesa e, in essa, dal Romano Pontefice che, in quanto tale, è Vicario di Cristo e posto a capo dello stesso Collegio cardinalizio.

Più nello specifico, Giuseppe Caro Rotilio, si sofferma sul significato assunto dal Collegio cardinalizio che è stato chiamato 'per essere il fondamento principale della Chiesa con i cardinali quali membri cospicui della gerarchia ecclesiastica'.

La stessa composizione del Collegio cardinalizio, nel corso degli anni, ha subito più di una modifica fino alla Costituzione Apostolica '*Universi Dominici Grecis*' del 22 febbraio 1996 ed emanata da Papa Giovanni Paolo II con la quale intese confermare in centoventi il numero dei cardinali elettori in Conclave.

L'Autore si sofferma, poi, sulle fonti normative, mettendo a raffronto il Codice del 1917 con quello del 1983 affinché fossero palesi gli interventi innovativi apportati nel secondo strumento giuridico, non trascurando di rinnovare anche la forma come, per esempio, quello del termine *senatus* che viene sostituito con quello di *collegium*.

La disamina si occupa poi del Conclave e ribadisce il numero di centoventi cardinali elettori, ma non trascura la circostanza che non viene impedito ai cardinali ultraottantenni di partecipare alle riunioni preparatorie del Conclave stesso.

Come anche molta attenzione viene riposta alla riserva di giurisdizione spettante al Santo Padre e che viene, con-

seguentemente, precluso al Collegio cardinalizio ogni atto di potestà o di giurisdizione in contrasto o di esclusiva competenza dello stesso Pontefice.

L'indagine storico/giuridica si sofferma ulteriormente sulle competenze esercitate dal Collegio cardinalizio a seconda delle funzioni manifestate con riguardo al governo della Chiesa Universale piuttosto che a quelle, di tipo burocratico/amministrative, proprie della Città del Vaticano.

La meticolosa e puntuale ricerca non trascura, in conclusione, di analizzare la figura del Decano del Collegio cardinalizio e del Sottodecano a mente dei precisi riferimenti dei canoni del Vecchio e Nuovo Codice di diritto canonico e di ulteriori provvedimenti normativi dedicati.

Sulla figura del Sottodecano, ricorda l'Autore che l'istituto può essere paragonato ad un ufficio di supplenza previsto espressamente perché fossero garantite ed assolte le regole che disciplinano lo svolgimento dei compiti devoluti al Collegio le volte che per una qualche ragione fossero impediti al Decano.

E, tra i molti esempi ricorda, per concludere, quello disciplinato dal canone 355 § 1 del nuovo Codice il quale prevede che, qualora il Decano preposto alla consacrazione episcopale del Romano Pontefice eletto avesse un qualche impedimento, verrebbe sostituito *ipso iure* proprio dal Cardinale Sottodecano.

Il saggio proposto da Maria Ornella Attisano prende motivo dalla ricerca su di un istituto del diritto di famiglia, quello della *patria potestas* particolarmente investigato e discusso, non solo in dottrina, per l'innegabile importanza assunta nel corso dei secoli, soprattutto per le mol-

teplici trasformazioni subite, volta per volta, affinché fosse perfettamente modellato alle esigenze del tempo.

Infatti, i primi passi vengono mossi già nello studio del diritto romano per poi confluire anche in quello delle dottrine canonistiche proprie dell'età postclassica ed anche in quelle di matrice germanica e feudale.

Non può essere taciuto che storicamente l'istituto della *patria potestas* è stato il primo settore a sottostare alla severa disciplina del diritto di famiglia di origine ellenica, come ha messo molto bene in luce l'Autrice quando ha dato conto delle fonti prese in esame.

E proprio dallo studio delle fonti è emerso che un ruolo importante è stato svolto dal cristianesimo che, come ricorda l'Autrice, attraverso la Chiesa, intesa nell'accezione di unità religiosa, ha contribuito alla emancipazione dell'istituto soprattutto per quanto concerne lo *status* dei figli e la funzione potestativa genitoriale.

Le considerazioni finali mirano ad amplificare il lavoro svolto dalla dottrina la quale ha rilevato che, 'nonostante i contributi della giurisprudenza, italiana e comunitaria, e del vasto settore multidisciplinare, sensibili all'evoluzione del rapporto genitori-figli ed all'ufficio genitoriale, non possono dirsi superate le antinomie di fondo del diritto di famiglia, in perenne conflitto tra l'applicazione della norma di legge in materia ed il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale'.

L'articolo di Valentina Longo mette a confronto alcune comunità religiose, presenti in Italia, oltre ad investigarne peculiarità e finalità.

È una indagine comparativa meticolosa, seria, propo-

sitiva che l'Autrice ha svolto con slancio intellettuale associato al rigore scientifico ma, reso particolarmente fruibile alla lettura per la semplicità del linguaggio utilizzato.

Il punto sul quale maggiormente si è focalizzata l'attenzione di Valentina Longo è quello inerente i principi della libertà religiosa necessari ad assicurare, tra le diverse confessioni, uguaglianza e pari dignità, tenendo in massima considerazione quanta importanza viene riposta, al giorno d'oggi, con l'apertura delle frontiere che favoriscono migrazioni massicce di popolazioni in cerca di miglior vita, nei confronti di ciascuno al fine di preservare e proteggere le distinte entità culturali e religiose in un contesto multietnico.

Il presupposto imprescindibile al quale mira il saggio è che ogni confessione religiosa è portatrice di un autonomo ordinamento giuridico non necessariamente ancorato a quello di matrice statale e, pertanto, meritevole comunque del massimo rispetto.

I riferimenti poi, ai diritti fondamentali, all'autodeterminazione, alla dignità dell'uomo e alle forme assunte dal nuovo umanesimo, non solo giuridico, concludono il discorso lasciando ampi spazi alle riflessioni di ognuno per gli innegabili stimoli che la lettura suscita.

Greta Corrao anticipa, in questo saggio, i risultati di una ricerca che sta conducendo da tempo sui temi della scuola e, nello specifico, seppur molto sintetizzato per esigenze editoriali, ripercorre alcuni momenti particolarmente significativi del processo attuativo, non solo in Italia, del sistema scolastico.

Ricorda l'Autrice il lavoro certosino svolto dai monaci

amanuensi che, con il crollo dell'Impero romano, riuscirono, quasi da soli, durante tutto il medioevo ed oltre, a salvaguardare testi e tradizioni necessari per il sapere da trasmettere alle future generazioni.

Tappe importanti sono stati gli orientamenti culturali offerti dagli educatori/monaci germanici alla civiltà latina e, forse, Alcuino di York, anch'egli un monaco, ne è stato uno dei più ascoltati artefici occupandosi dell'organizzazione delle Scholae Palatinae e di quelle dell'Impero.

Ciò a testimonianza che, nel corso dei secoli, la Chiesa è stata insostituibile veicolo per una progressiva crescita dell'istruzione, non solo scolastica, su tutto il territorio.

Il segno di una matura politica scolastica e d'istruzione si ha soprattutto al tempo del Regno di Sardegna con l'attuazione di una serie di leggi dedicate che segneranno inaspettati traguardi.

Gli anni sessanta registrano un dato inconfutabile e, cioè, il raggiungimento dell'istruzione di massa con alti indici di alfabetizzazione e scolarizzazione fino a ieri impensabili, così da favorirne, nei successivi anni settanta, l'innalzamento dei livelli culturali in ogni dove del Paese.

La depressione scolastica vissuta sino agli anni cinquanta, lasciava il passo, nei decenni successivi, ad un processo d'istruzione di ampio respiro che non trascurava di valorizzare anche il grado d'istruzione più elevato, quello universitario relazionato, ovviamente, al primario ed al secondario, a testimonianza di una raggiunta maturità culturale condivisa anche con altre realtà presenti in molti Paesi.

L'analisi tocca più temi e, tra questi, anche il plurali-

simo culturale che si fonda su autonome scelte educative che, in quanto tali, meritano di essere tutelate a prescindere dall'inclinazione personale manifestata soprattutto in tema fideistico.

Greta Corrao conclude l'articolo ricordando che si può far ricorso al concetto di competenza che l'Europa sollecita alle istituzioni scolastiche di ogni grado ritenendo che 'dette competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità, attitudini appropriate al contesto' prescindendo, aggiungo, da ogni condizionamento coscienziale ma esclusivamente culturale per una migliore realizzazione umana e sociale.

Francesco Angelone si cimenta in un lavoro che ha per tema l'art. 416 *bis* cod. pen. messo in relazione ad una qualche applicazione nei confronti di coloro i quali sono strutturati gerarchicamente in seno alla istituzione Chiesa ma anche dei credenti nella accezione più ampia.

Spiega l'Autore che il credente apparente è colui il quale pur credendo in Dio lo strumentalizza a suo uso e consumo, spingendosi a compiere azioni malvagie, che sono proprie di coloro i quali normalmente si ritrovano consapevolmente associati a fenomeni di stampo criminale come succede in ogni parte del Paese etichettati, detti fenomeni, con il nome di 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra, Mafia, Mafia del Brenta e così dicendo.

Ricorda l'Autore che proprio i vescovi calabresi, di fronte alla criminalità organizzata, che sembrerebbe dettare i tempi e i ritmi dell'economia e della politica meridionale, quasi si trattasse di un interlocutore privilegiato a tal punto da mettere in seria crisi il sistema del Paese e le istituzioni

tutte, hanno denunciato ad alta voce che “di fronte a questo pericolo, si sta purtroppo abbassando l’attenzione. Il male viene ingoiato, Non si reagisce. La società civile fa fatica ed ha paura a scuotersi. Chiaro per tutti il giogo che ci opprime. Le analisi sono lucide ma non efficaci. Si è consapevoli ma non protagonisti”.

Non è un caso se, con questo grido ad alta voce, la Chiesa ha inteso ammonire quanti, pur nel peccato, ritengono di riconoscersi ugualmente fedeli in Cristo, ma affatto compatibili con la parola da Lui professata.

I termini usati dai vescovi calabresi contro il fenomeno criminale n’dranghetista quali, peccato, conversione, pentimento, martirio sono la diretta testimonianza di un modo antico applicato al nuovo, inteso quale consapevolezza del male procurato inconciliabile con i valori della Chiesa e della testimonianza evangelica.

Infatti, solo l’annuncio evangelico del pentimento e della conversione, con specifico riferimento al binomio peccato/mafia, può trovare una fattiva rispondenza nel buon cristiano il quale non deve limitarsi alla sola denuncia ma, andando oltre, rinnegando il male e ogni tipo di appartenenza ad esso riconducibile.

Così dicendo saranno inconciliabili i termini mafioso e cristiano non solo perché il mafioso è peccatore oltre che in coscienza e per aver commesso dei crimini ovviamente, ma anche perché appartenente ad una organizzazione criminale assolutamente contraria ai valori propri di essa Chiesa ed anche della società civile intesa quale istituzione.

Come poi, servirsi del giuramento cristiano per prestare fede incondizionata al sistema criminale resta tutto da

spiegare, così come anche il richiamo ai Santi protettori.

Un rimedio formale a questi fenomeni criminali la Chiesa lo applica con il pronunciamento della scomunica: “la scomunica dei mafiosi è *latae sententiae*, cioè automatica, osserva Vincenzo Noto, prete giornalista, direttore di Novica. Non occorre, dunque, un pronunciamento formale, come una condanna o una incriminazione della magistratura” così riporta a chiusura del saggio Francesco Angelone.

Essendo messo al bando dalla Chiesa, il boss scomunicato non potrà sposarsi secondo il rito cristiano, comunicarsi, farsi battezzare né ricevere l'estrema unzione; concatenazione di eventi, a ben guardare, che segnano le tappe fondamentali del cammino di ogni credente in Cristo.

La scomunica, nei termini sopra circoscritti, potrebbe sembrare un evento irreversibile, ma non lo è le volte che subentra il pentimento e così la riconciliazione con Dio: per ottenere il perdono è dunque necessario rinnegare il male che si esteriorizza anche nelle forme dell'associazione n'dranghetista, mafiosa, camorristica e via dicendo.

Il dovere pastorale di una pubblica scomunica si traduce, alla resa dei conti, in una azione tesa a combattere, a Suo modo, il male non solo con le parole ma anche con i fatti, cercando di rendere gli uomini migliori al metro di una tavola valoriale etica e dogmatica di indubitabile profanazione divina e, pertanto, valevole incondizionatamente per tutti.

Breve itinerario storico-giuridico della
Respublica Christiana

Faustino de Gregorio

Cerco, in poche paginette a beneficio del lettore, di sintetizzare alcuni peculiari momenti storico-giuridici che hanno portato alla formazione e costituzione della *Respublica Christiana*, non trascurando, altresì, di ricordare quanta importanza ha rivestito l'idea di un Dio salvatore sul presupposto, almeno credo, che l'uomo in ogni tempo ha sempre avvertito su di sé l'esigenza di affidare ad altri il proprio destino e, nello specifico alle cure di un Essere Supremo nella convinzione di beneficiare della salvezza eterna quando sarà chiamato a lasciare la vita terrena di questo mondo¹.

Studi dedicati definiscono la questione appena abbozzata come un momento di alienazione con il quale, appunto l'uomo, ritiene di dover trasferire ad una Entità Sovranaturale, le sorti della propria esistenza terrena per assicurarsi, dopo, la felicità in quella 'ultramondana'².

Tracciare brevemente, come avvertivamo in apertura, della nascita e formazione della *Respublica Christiana* comporterà necessariamente omettere moltissime notizie e riferimenti specifici, come per esempio il tentativo della

¹ Cfr. *Omnis potestas a Deo tra romanità e cristianità*, parte generale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2010, spec. pp. 29-59.

² Luigi Sartori, *Il problema di Dio nella teologia, oggi*, in AA.VV., *Il problema di Dio in filosofia e in teologia oggi*, Editrice Massimo, Milano, 1982, pp. 25-40.

emancipazione del cristianesimo dalla legge ebraica e non solo³, la riflessione sui quattro fattori imprescindibili nei quali è riposta e si sviluppa la metafisica ebraico-cristiana e, cioè, il monoteismo creazionista, il patto tra Dio e il Suo popolo, il messianesimo e l'escatologismo, non dimenticando, però, che la metafisica dell'ebraismo è la

³ Per dire, quando i cristiani, dopo mille peripezie, conquistarono il potere nell'impero romano, non si fecero scrupoli, loro che ne avevano passate di tutti i colori, a perseguire gli ebrei, limitandone da subito alcune libertà e certi diritti. Come riportano alcune fonti, si diffuse anche la concezione secondo la quale agli ebrei non fosse riconosciuto alcun diritto alla superficie terriera da essi occupata in quanto destinata, ormai, da Dio ai soli cristiani che ne avrebbero beneficiato in esclusiva. Certo, bisogna stare molto attenti, quando si operano certe semplificazioni, a non correre il rischio di generalizzare un po' troppo, ma valeva la pena ricordare alcune specifiche rivendicazioni a favore dei cristiani. Comunque, per alcuni dedicati riferimenti si possono consultare i libri di Bellarmino Bagatti, *Alle origini della Chiesa. I, Le comunità giudeo-cristiane. II, Le comunità gentile-cristiane*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1981-1982; E. Paul Sanders, *Jesus and Judaism*, SCM Press, London, 1985; Géza Vermès, *The Religion of Jesus the Jew*, Fortress Press, Philadelphia, 1993; Gustave Bardy, *La conversione al Cristianesimo nei primi secoli*, Jaca Book, Milano, 2012 (prima ed. 1975); James H. Charlesworth, *Jesus within Judaism*, Doubleday, New York, 1988; Bernard Lee, *The Galilean Jewishness of Jesus*, Paulist Press, New York, 1988; Donald A. Hagner, *The Jewish Reclamation of Jesus*, Zondervan, Grand Rapids, 1984; Emil Schurer, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo*, I, Paideia, Brescia, 1985; Paolo Sacchi, *Storia del mondo giudaico*, SEI, Torino, 1986; Marcel Simon-André Benoit, *Giudaismo e Cristianesimo*, Laterza, Roma-Bari, 1985.

matrice di tutte le religioni storiche e così dicendo, ma è un rischio, sottolineavo, che ho calcolato nella convinzione di rendere immediatamente percepibili alcuni fatti e cause che nel corso del tempo hanno contribuito in modo significativo a caratterizzarla⁴.

Certamente nessuno potrà negare che il Cristianesimo ha recepito non solo dalla teologia, ma anche dalla cultura ebraica, gli aspetti vetero-testamentari che più ne esaltavano l'ispirazione divina proponendosi, come ci dicono le fonti, nuovo popolo eletto nel nome dell'Alleanza del Sommo con gli uomini al contrario del popolo d'Israele macchiatosi del peccato più grave: l'uccisione dell'Unigenito Figlio di Dio⁵.

Detto ciò, anoteremo che i cristiani venivano perseguitati perché rifiutavano di venerare la figura dell'imperatore come fosse un dio ed anche perché non riconoscevano le divinità adorate dai romani: non a caso Pietro, il primo vescovo di Roma, fu crocefisso per questa ragione⁶.

Abbiamo notizia del vescovo Lino, tra i successori di Pietro, perché fosse acclarato che l'autorità pontificia aves-

⁴ Le molte omissioni possono essere in parte colmate consultando il volume *Omnis potestas a Deo tra romanità e cristianità*, parte speciale, vol. II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 9-239.

⁵ José M. García, *Il protagonista della storia. Nascita e natura del cristianesimo*, trad. it. Enrica Z. Merlo, Bur, Milano, 2007, spec. p. 43 ss.

⁶ Paolo Siniscalco, *Il cammino di Cristo nell'Impero romano*, nuova edizione ampliata, Laterza, Roma-Bari, 2009, spec. pp. 97-201.

se una chiara legittimazione di provenienza ultraterrena⁷.

È bene sottolineare, a tal proposito, quanto radicata fosse la convinzione, non solo della cultura di stampo medievale, che ogni accadimento trovasse una qualche giustificazione nella specifica volontà di Dio dal quale tutto nasce ed al quale tutto ritorna *'omnia derivantur ab uno et reducuntur ad unum'*⁸.

Altro aspetto, giusto per ampliare un po' il quadro d'insieme, è la concezione ellenica del potere 'espansionistico' rispetto a quella romana e uno storico di rango come Frank W. Walbank lo ricorda in questi termini: "Roma aveva esercitato sul mondo ellenico un'influenza disturbatrice. Anche se non c'è nessuna prova che gli stati ellenici, formalmente o informalmente, abbiano mai riconosciuto il principio dell'equilibrio dei poteri, di fatto tale equilibrio era esistito perché nessuno dei grandi stati era in grado di annientare gli altri. Naturalmente le città potevano essere ed erano distrutte (come lo fu Mantinea per opera dei Macedoni e degli Achei nel 223) ma ciò era sempre accaduto e riflette semplicemente la vulnerabilità degli stati piccoli. Di fatto, le maggiori potenze elleniche sembra che non ab-

⁷ Claudio Rendina, *I papi. Storia e segreti*, Newton Compton Editori, Roma, 1983, pp. 22-24.

⁸ Leo Scheffczyk, *Il Dio della rivelazione. Dottrina di Dio*, ed. it. curata da Manfred Hauke, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011, spec. pp. 231-287; Adolf von Harnack, *Missione e propaganda del cristianesimo nei primi tre secoli*, 3^a ed., Bocca, Milano, 1954; Charles Freeman, *A New History of Early Christianity*, Yale University Press, New Haven, 2009.

biano mai concepito come una possibilità la distruzione radicale dei loro avversari”⁹.

Di contro c'è da registrare, invece, quanto la cultura romana poggiasse la propria convinzione sull'idea che l'*auctoritas* traesse il suo riconoscimento dall'*imperium* popoli che, certamente escludeva ogni riferimento che potesse identificarsi con la supremazia di un Dio che tutto può¹⁰.

Ora, prescindendo dall'ultimo riferimento appena annotato, quello cioè radicato nella concezione costituzionale romana, risulterà quasi impossibile, nell'immaginario collettivo non solo del tempo medievale, accettare che le cose accadessero casualmente o magari semplicemente perché il destino lo volesse, in quanto tutto era accettato e preordinato da una divinità o, nello specifico da Dio e da Lui voluto¹¹.

Attenzione, perché va inquadrata proprio in questa direzione la concezione secondo la quale i rapporti intercorrenti ed ordinati tra le strutture pubbliche ed ecclesiastiche nel governo della *civitas Christiana* non fossero il

⁹ Frank W. Walbank, *Il mondo ellenistico*, trad. it. M. Fantuzzi, il Mulino, Bologna, 1983, p. 249; e, da ultimo cfr. Franca Landucci (a cura di), *Alessandro Magno e gli imperi ellenistici*, RCS MediaGroup Spa, Milano, 2015, pp. 7-167.

¹⁰ Sono state dedicate molte pagine a questo tema, tra le quali anche quelle di Salvatore Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Giuffrè, Milano, 1981, spec. pp. 328-331.

¹¹ Piero Bellini, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 625.

frutto di una mera casualità, quanto il risultato della sola volontà dell'Essere Supremo il quale doveva intendersi come il 'garante' unico del sistema temporale¹².

Ecco perché l'idea cristiana che gli uomini del tempo hanno di Dio si spinge oltre la convinzione che fosse solo il Creatore dell'universo bensì anche l'Ordinatore, Legislatore e Giudice di tutta l'umanità¹³.

C'è da dire, però, che l'Imperatore romano ama rappresentarsi come un Dio in terra, secondo la visione orientale della sacralità propria di chi è chiamato a governare per quanto, questa sacralità fosse in un qualche modo slegata dall'investitura che gli tributava il popolo anche se, sottolineiamo, si va facendo strada l'idea che ci fosse anche il riconoscimento di una volontà divina che, dunque, gli conferisse proprio quella sacralità della quale si diceva¹⁴.

Tutto nasce dal fatto che i cristiani non accettano di venerare l'Imperatore allo stesso modo del loro Dio innescando un meccanismo di tradimenti e sospetti da indurre Roma ad agire con le maniere forti sino al punto da di-

¹² Giovanni Filoramo, *Cristianesimo. Origini e diffusione in tutte le sue forme*, Laterza, Roma-Bari, 2005 ed *ivi* pp. 3 e 4; Id., *La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori*, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. V-442.

¹³ Piero Bellini, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1981, spec. pp. XI-XIX.

¹⁴ Adriano Destro-Mauro Pesce, *Antropologia delle origini cristiane*, Laterza, Roma-Bari, 1995, spec. pp. 3-82; Mario Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, il Mulino, Bologna, 2005, spec. pp. 15-31.

chiarare la religione che costoro professano come ‘illicita’, con tutte le conseguenze che ne comportava¹⁵.

Da qui le persecuzioni contro quei cristiani che si ostinavano a professare il credo ‘bandito’ e, per di più, rifiutavano di adorare l’Imperatore romano né più né meno di un dio in terra¹⁶.

¹⁵ Cfr. nello specifico la recentissima opera di Emanuela Prinzi-valli (diretta da), *Storia del cristianesimo*, voll. I-IV, Carocci, Roma, 2015 e, in particolare il vol. I a cura di Emanuela Prinzi-valli, *L’età antica* (secoli I-VII), pp. 449; ed il vol. II a cura di Marina Benedetti, *L’età medievale* (secoli VIII-XV), pp. 477; ma anche Ugo Bonanate, *Nascita di una religione. Le origini del Cristianesimo*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994; e sarà altresì utile leggere il corposo saggio di Valerian Sheshan, *Die religionspolitik der christlich-rom. Kaiser von Konstantines Groben bis Theodosius des Groben 313 bis 380*, Bukowinaer Vereinsdruckerei, Czernowitz, 1911, pp. 359; ed anche Jacques Dupont, *Studi sugli Atti degli Apostoli*, Edizioni Paoline, Roma, 1975, ed *ivi* il brano At. 3, 13-15.17-19: “In quei giorni, Pietro disse al popolo: ‘Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha resuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati”; nonché Gerhard Schneider, *Gli Atti degli Apostoli*, parte II, Testo greco, Traduzione e Commento, Paideia, Brescia, 1986.

¹⁶ Paolo Brezzi, *Dalle persecuzioni alla pace di Costantino*, Edizioni Studium, Roma, 1960, pp. 179.

Non so quanto possa essere vero ciò che afferma Emmanuel Carrère quando scrive che Ponzio Pilato era stato costretto a condannare Gesù sul patibolo solo perché Gerusalemme era diventata una vera e propria polveriera coloniale, ‘scossa da continue sollevazioni nazionali’ a differenza degli altri territori dove l’ordine romano regnava indisturbato e ‘ci si poteva permettere di essere tolleranti’¹⁷.

Questi i prodomi sui quali riflettere prima di snocciolare alcune date e certi fatti¹⁸.

Tra le date da ricordare sicuramente c’è quella del 313 quando l’imperatore Costantino detta l’Editto di Milano: “Noi, Costantino Augusto, pensammo che tra le cose che

¹⁷ Emmanuel Carrère, *Il Regno*, traduzione di Francesco Bergamasco, Adelphi, Milano, 2015, pp. 13-428 e le citazioni richiamate nel testo a p. 158. Nella quarta di copertina ad un certo punto si legge che “conducendo la sua inchiesta su ‘quella piccola setta ebraica che sarebbe diventata il cristianesimo’, Carrère fa rivivere davanti ai nostri occhi gli uomini e gli eventi del I secolo dopo Cristo quasi fossero a noi contemporanei: in primo luogo l’ebreo Saulo, persecutore dei cristiani, e il medico macedone Luca (quelli che oggi conosciamo come l’apostolo Paolo e l’evangelista Luca); ma anche il giovane Timoteo, Filippo di Cesarea, Giacomo, Pietro, Nerone e il suo predecessore Seneca, lo storico Flavio Giuseppe e l’imperatore Costantino – e l’incendio di Roma, la guerra giudaica, la persecuzione dei cristiani”.

¹⁸ È da leggere il volume di Martin Hengel, *Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit*, Kat. Bibelwerk, Stuttgart, 1976, pp. 187; Giovanni Filoramo-Sergio Roda, *Cristianesimo e società antica*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 294; Robin Lane Fox, *Pagans and Christians*, Viking, London, 1986, pp. 799.

esigevano maggiormente l'opera nostra, nessuna avrebbe portato tanto vantaggio, come il decidere in qual modo si debba onorare la divinità. Perciò abbiamo risoluto di accordare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi sia propizia. Noi credemmo che fosse un ottimo e ragionevolissimo sistema di non negare ad alcuno dei nostri sudditi, sia esso cristiano o di altro culto, la libertà di praticare la religione che vuole: così la divinità suprema, che ciascuno di noi liberamente adora, ci vorrà accordare il suo favore e la consueta sua benevolenza”¹⁹.

Secondo Otto Seeck la tolleranza legale ai cristiani di tutto l'Impero era già stata concessa nel 311 da Galerio con un atto riconoscibile come editto valido su tutti i territori dell'Impero stesso. L'atto pubblicato a Nicomedia non avrebbe avuto i caratteri propri di un editto, come per esempio *l'intestatio* o, piuttosto, la formula introduttiva propria di un documento di tal fatta così come la stessa formula di precetto necessaria non fosse altro perché rivolta a tutti i sudditi. Il documento, invece, si presenta come una lettera nella quale la forma prolissa dell'introduzione, comune ad altri documenti del tempo, non la farebbe rientrare in quelle formule confezionate proprio per quel tipo di editti²⁰.

¹⁹ In Paul Veyne, *Quando l'Europa è diventata cristiana (312-394). Costantino, la conversione, l'impero*, Garzanti, Milano, 2008, ed *ivi* p. 114.

²⁰ La tesi esposta è quella di Otto Seeck, *Das sogennante Edikt*

Infatti, a conferma di ciò, come riferito, proprio nel 311, si ha notizia dell'Editto di Tolleranza voluto da Galerio con il quale la religione dei cristiani diventa 'licita' anche se, in un recente studio condotto da Marco Urbano Sperandio dell'Università Roma Tre su Diocleziano e i cristiani, a pagina 15 ricorda che: "Circa un anno prima che il rescritto di Massimino Daia fosse inviato in più copie alle provincie di Licia e Pamfilia, anche Galerio, nel cosiddetto 'editto di tolleranza' del 30 aprile 311 d.C., aveva definito il cristianesimo una 'follia' (*stultitia*), pur ammettendo – in un linguaggio intriso di suggestioni neoplatoniche – di non essere riuscito ad assicurare l'auspicato 'ritorno alla saggezza', dal momento che i cristiani erano rimasti fermi nelle proprie posizioni, 'negando agli dei il culto e la religione dovuta'"²¹.

Sulla questione riprendiamo, ancora, il lavoro di Otto Seeck il quale riferisce i fatti sostenendo la tesi che: "L'anno 313 Costantino, mediante l'editto di Milano, concesse ai cristiani dell'Impero romano la tolleranza legale. Così noi tutti abbiamo imparato sui banchi delle scuole; eppure in tutto questo non c'è una parola di vero. Poiché tol-

von Mailand, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte* XII, Stuttgart, 1891, pp. 381-386.

²¹ Marco Urbano Sperandio, *Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri*, Jovene, Napoli, 2013, p. 15; ma anche Arnaldo Marcone, *La politica religiosa: dall'ultima persecuzione alla tolleranza*, in Arnaldo Momigliano e Aldo Schiavone (direzione di), *Storia di Roma III, 1, L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Einaudi, Torino, 1993, pp. 223-245.

leranza legale la ottennero i cristiani non nel 313 ma nel 311; autore di tale atto non fu Costantino ma Galerio; e un editto di Milano che si occupasse della questione cristiana, non c'è mai stato. Un documento al quale suole darsi il nome, ci fu in verità conservato testualmente; ma esso, prima di tutto, non è un editto; in secondo luogo non fu promulgato a Milano; in terzo luogo non fu pubblicato da Costantino; e infine esso non concede a tutto l'Impero la tolleranza legale, che i cristiani già da un pezzo godevano, ed è nel suo contenuto di un'importanza assai limitata (...) La legge non valeva per tutto il complesso dell'Impero ma solo per l'Oriente; essa non fu emessa da Costantino, ma da Licinio assolutamente solo; e se si vuol dare un nome all'atto, non è più possibile d'ora in avanti chiamarlo editto di Milano, ma soltanto decreto di Nicomedia”²².

Sul punto non dimentico anche le acute osservazioni svolte, in occasione di un incontro napoletano, da Piero Bellini, il quale a proposito dell'editto di Nicomedia precisa che: “firmato (o comunque approvato) anche dall'Augusto junior e dai due Caesares: uno dei quali era proprio Costantino. In esso veniva già riconosciuta la libertà del Cristianesimo, sebbene con una formula ambigua, incerta. Ambiguità e incertezza che non di meno contrassegnano un po' tutti i documenti di politica religiosa succedutisi in quegli anni: i quali – tutti – si prestano per l'un o l'altro verso a una *lectura duplex*. In modo particolare a questa

²² Otto Seeck, *Das sogenannte Edikt von Mailand*, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte* XII, cit., pp. 381-382.

duplice lettura si presta l'Editto di tolleranza di Galerio, nel quale non si capisce bene a quali fattispecie ci si riferisca. Ma una certa ambiguità presenta lo stesso Editto che noi chiamiamo di Licinio e Costantino: che poi diverrà del solo Costantino. C'è – però – una cosa che penso differenzi l'Editto di Milano dagli altri riconoscimenti della libertà del cristianesimo già avutisi in passato, alla metà del secolo terzo e poi appunto con Galerio. E sta in ciò che l'Editto non si limita a riconoscere la liceità ai singoli cristiani, *ut denuo sint christiani*, non concede loro di poter tornare ad essere cristiani, ma riconosce la Chiesa, la corporazione (soma), intesa nella sua struttura gerarchica, nella sua organizzazione. Concede – l'Editto – a tutti i cittadini di poter onorare la divinità così come essi credono, perché ciascuno deve avere questo diritto di credere in ciò che vuole e di onorare ciò che vuole nel modo in cui lo vuole (e questo rappresenta l'ultimo atto di libertà religiosa nel mondo antico). Però, allo stesso tempo, Costantino (anche nella legislazione successiva) riconosce l'organizzazione ecclesiastica in quanto organizzazione ecclesiastica: sorvolando su quel divieto (su quella radicata diffidenza) che Roma aveva verso le eterie: verso le organizzazioni intermedie. Già Plinio, ricordiamolo, nel suo carteggio con Traiano, s'era riportato, riferendolo ai cristiani, a un proprio editto che vietava le eterie”²³.

²³ Incontro di studi svolto su iniziativa di Francesco Amarelli a Napoli il 22 marzo 2004 in occasione della presentazione del libro di Lucio De Giovanni, presso la Facoltà di Giurisprudenza della 'Federico II'.